

Con una nota lo Sviluppo economico interviene sul doppio binario di costituzione societaria

La srl senza notaio? Col notaio

A richiesta autentica dei format elettronici costitutivi privati

DI CINZIA DE STEFANIS

Doppia possibilità di costituzione per le società start-up aventi la forma di srl: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile e quella alternativa, redatta dai neoimprenditori con modello standard elettronico privato. Il notaio, se richiesto, potrà anche autenticare l'originale informatico della costituzione della start-up redatta sulla base del modello standard approvato dal MiSe. Questo è l'importante principio contenuto nel parere del 22 dicembre 2016 prot n. 411501, con il quale il ministero dello Sviluppo economico risponde ad un quesito posto da un studio notarile in merito alla portata delle norme (primarie e di attuazione) relative alla modalità di costituzione delle start-up senza la necessità dell'atto pubblico.

Doppia modalità di costituzione. Sottolineano i tecnici del dicastero dello sviluppo economico che l'art. 4, c. 10-bis del dl 3/2015, è molto chiaro nel definire le due modalità (atto pubblico o atto elettronico privato) alternative tra loro. Il legislatore ha infatti introdotto una modalità semplificata di costituzione che non sostituisce, ma affianca quella

I Chiarimenti del Mise

I notai possono continuare a redigere per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di sSrl, aventi natura di start-up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla legge notarile

Ove al notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up (articolo 5, comma 1, del dm 17 febbraio 2016), allora questi sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato dal MiSe

ordinaria prevista dall'articolo 2463 del codice civile. I decreti ministeriali attuativi (dm 17 febbraio 2016, decreto direttoriale 1° luglio 2016 e dm 28 ottobre 2016) non possono ovviamente disporre in maniera difforme rispetto alla norma di delega. I decreti ministeriali attuativi, tuttavia, in quanto tali, dispongono le modalità di redazione e compilazione del file elettronico, senza ovviamente necessità di dettare criteri relativi alla redazione e costituzione ordinaria delle società start-up, in quanto regolati dalle norme del codice civile e della legge notarile. Da ciò consegue che i notai possono ben continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di srl, aventi

natura di start-up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla legge notarile.

Adempimenti presso il registro imprese. Il documento informatico firmato digitalmente, formato dall'atto costitutivo e dallo statuto della start-up (redatto secondo le regole previste dall'art. 1 del decreto 17 febbraio 2016), deve essere presentato per l'iscrizione al registro delle imprese dell'ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione. Contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, la società è tenuta a presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale del registro imprese. La preventiva iscri-

zione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese costituisce quindi il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le start-up innovative e gli incubatori certificati a norma dell'articolo 3, c. 2, del decreto 17 febbraio 2016. L'ufficio procederà a eliminare la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale», nel momento in cui la società start-up innovativa viene iscritta nella sezione speciale. La start-up deve dotarsi di un indirizzo Pec che sia riferibile univocamente alla stessa e che dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione da trasmettere al registro delle imprese. I sottoscrittori devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale per sottoscrivere digitalmente il modello. Il sottoscrittore non dotato di dispositivo di firma digitale può farne richiesta alla camera di commercio o ad altro soggetto autorizzato all'emissione.